



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **19****27/09/2012**

=====

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) -
Aliquote e detrazioni per l'anno 2012 - Provvedimenti.

=====

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e nome	Carica ricoperta	Pres.	Ass. G	Ass
COLOMBATTO Sergio	Sindaco	X		
DEMARIA Enrico	Vice Sindaco	X		
CORIASCO Diego	Assessore		X	
FERRON Diego	Assessore	X		
CANDELO Giorgio	Assessore	X		
RE Barbara	Assessore	X		
MARTINETTO Deni	Consigliere	X		
BALLESIO Franco	Consigliere	X		
RIVETTI Daniela	Consigliere		X	
BARBISO Fabio	Consigliere			X
BALLESIO Mario	Consigliere	X		
PERRERO Maria Rosa	Consigliere	X		
BASSIGNANA Attilio	Consigliere	X		
ALLOCCO Giorgio	Consigliere	X		
MEOLA Loredana	Consigliere	X		
RAGLIA Dario	Consigliere	X		
DI MAURO Benedetto	Consigliere	X		

Assiste alla seduta l'Assessore Esterno: Piero Molino

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOREAL Nadia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) –
Aliquote e detrazioni per l'anno 2012 – Provvedimenti.**

Introduce l'argomento il Sindaco Sergio Colombatto; lo illustra dettagliatamente l'Assessore al Bilancio Diego Ferron

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Diego Ferron;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, artt. 8 e 9, recante: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;

Visto l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, successivamente modificato con il D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, che ha anticipato l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2012, disciplinata dagli articoli 6,7,8 e 9 del D.Lgs 23/2011, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dall'anno 2015 e stabilendo le aliquote di base dell'imposta del 7,6 per mille quale aliquota ordinaria, del 4 per mille quale aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 12/bis del D.L.201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successivamente modificato con D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, entro il 30 settembre 2012, il Comune può approvare il Regolamento dell'imposta e approvare e/o modificare la deliberazione relativa alle aliquote della stessa;

Richiamati:

- il comma 13 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che resta ferma la disposizione recata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare, di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ribadito che ai fini IMU il potere conferito dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Dato atto che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto, da ultimo, il decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012;

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% con possibilità per i Comuni di modificare, con deliberazione consiliare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 stabilisce l'aliquota da applicare all'abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura dello 0,4% con possibilità per i Comuni di intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 stabilisce l'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, nella misura dello 0,2%; i Comuni possono diminuire ulteriormente l'aliquota fino allo 0,1%; restano comunque esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, riconosce una detrazione pari ad €. 200,00 per l'abitazione principale. Inoltre per i soli anni 2012 e 2013, la detrazione di €. 200,00 è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la maggiorazione non può superare €. 400,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione non può risultare superiore ad €. 600,00;
- l'art. 13, comma 10, stabilisce altresì che, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del D.L. 16/2012, che “i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.

Dato atto, infine, che il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota base dello 0,76%, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché gli immobili assimilati previsti dal Regolamento Comunale;

Dato atto che per l'anno 2012, al fine di garantire le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 131 in data 19.09.2012 ha proposto al Consiglio di approvare le seguenti aliquote e detrazioni di imposta:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:

- 0,10 punti percentuali in più rispetto all'aliquota fissata dallo Stato

Detrazione

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono Euro 200,00. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00. Pertanto la detrazione massima non può superare complessivamente Euro 600,00.

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994 n. 133.

- Aliquota base fissata dallo Stato

Aliquota ordinaria

- 0,10 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Raglia, Ferron, Di Mauro.

Dato atto che si allontana dall'aula il Vice Sindaco Demaria e subito dopo rientra;

Uditi i successivi interventi del Sindaco Colombatto Sergio e dei Consiglieri Bassignana, Martinetto, Di Mauro, Ferron.

Dato atto che si allontana dall'aula il Consigliere Di Mauro e subito dopo rientra;

Considerato che gli interventi sono registrati e depositati agli atti con il numero 3/2012.

Acquisita agli atti l'attestazione sulla regolarità tecnica – contabile, nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Con nove voti favorevoli, due voti contrari (Raglia, Di Mauro) e tre astensioni (Allocco, Meola, Bassignana) espressi in modo palese;

D E L I B E R A

1. Di determinare, per le motivazioni in premessa esposte, le aliquote e le detrazioni di imposta per l'anno 2012 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) sperimentale, nella misura sotto riportata:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:

- 0,10 punti percentuali in più rispetto all'aliquota fissata dallo Stato

Detrazione

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono Euro 200,00. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00. Pertanto la detrazione massima non può superare complessivamente Euro 600,00.

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994 n. 133.

- Aliquota base fissata dallo Stato

Aliquota ordinaria

- 0,10 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato.

2. Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni si applicano per l'anno 2012.
3. Di dare atto che, per tutto quanto non indicato nella presente deliberazione, si rinvia alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 maggio 2012 n. 3/DF e al Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di prossima approvazione.
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data della sua adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con nove voti favorevoli, due voti contrari (Raglia, Di Mauro) e tre astensioni (Allocco, Meola, Bassignana) espressi in modo palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

F.to : COLOMBATTO Sergio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: FERRON Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : MOREAL Nadia

Visto si esprime parere **favorevole** in ordine alla **regolarità TECNICA**

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Laura Blessent

Visto si esprime parere **favorevole** in ordine alla **regolarità CONTABILE**

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Rag. Laura Blessent

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web del Comune, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 15/10/2012

Registrato al n. _____ - Il messo comunale F.to:

Li 15/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MOREAL Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data _____ (decorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
 il giorno stesso dell'adozione (immediata esecutività)

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MOREAL Nadia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOREAL Nadia